

- 2) Se l'art. 15 dell'accordo sulla sede, in combinato disposto con l'art. 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo lo «statuto del SEBC e della BCE»), sia da interpretare restrittivamente, nel senso che l'applicabilità ai dipendenti della BCE delle disposizioni del diritto sociale tedesco che fondano l'accesso a talune prestazioni sia da escludere solo quando la BCE abbia erogato agli stessi, ai sensi delle «condizioni di impiego», una prestazione sociale equiparabile;
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:
- a) Se le disposizioni citate siano da interpretarsi nel senso che esse ostanto all'applicazione di una disposizione nazionale che, per l'erogazione di prestazioni familiari, segua soltanto il principio di territorialità;
- b) Se le considerazioni della Corte nella causa Bosmann (sentenza 20 maggio 2008, causa C-352/06, Racc. pag. I-3827, punti 31-33) possano essere estese all'applicazione delle norme citate. Se l'art. 15 dell'accordo sulla sede, in combinato disposto con l'art. 36 dello statuto del SEBC e della BCE, non privi la Repubblica federale di Germania del potere di concedere assegni familiari ai dipendenti della BCE, residenti sul suo territorio

Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-68/11)

(2011/C 145/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— constatare che la Repubblica italiana, avendo ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limite per le particelle PM₁₀ nell'aria ambiente in numerose zone e agglomerati per la qualità dell'aria in tutto il territorio italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, divenuto articolo 13,

paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM₁₀ nell'aria ambiente non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato III della direttiva a decorrere dalle date ivi indicate. La data rilevante in questa sede è il 1° gennaio 2005.

La valutazione effettuata dalla Commissione delle relazioni annuali trasmesse per gli anni 2005-2007 ha rilevato l'esistenza di superamenti dei valori limite di particelle PM₁₀ in numerose zone ed agglomerati urbani. Inoltre, i dati più recenti trasmessi dall'Italia, riferiti al 2009, indicano una persistenza della situazione di superamento dei valori limite giornalieri e/o annuali in ben 70 zone.

L'Italia ha pertanto omesso di adempiere agli obblighi derivatigli dall'art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 con riferimento alle zone e agli anni.

⁽¹⁾ GU L 163, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 152, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 febbraio 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/ Stato belga

(Causa C-69/11)

(2011/C 145/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Connoisseur Belgium BVBA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 26 della legge sull'IVA violi l'art. 11.A.1.a) della sesta direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾, attualmente ripreso all'art. 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112⁽²⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 2006/112, nonché il principio di neutralità dell'IVA, se siffatta disposizione deve essere interpretata nel senso che l'IVA è dovuta su spese ed importi che si possono contrattualmente addebitare alla controparte, ma che non le vengono addebitati.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 22 febbraio 2011 — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

(Causa C-83/11)

(2011/C 145/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department.

Convenuti: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE⁽¹⁾ imponga a uno Stato membro di adottare una norma di legge che agevoli l'ingresso e/o il soggiorno in uno Stato membro per la categoria di altri familiari non cittadini dell'Unione europea i quali siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti dal successivo art. 10, n. 2.

2) Se un altro familiare come quello indicato sub 1 possa, nel caso in cui non sia in grado di soddisfare alcuno dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale, invocare l'applicabilità diretta dell'art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE.

3) Se la categoria degli altri familiari ai sensi degli artt. 3, n. 2, e 10, n. 2 della direttiva 2004/38/CE sia limitata a coloro che hanno soggiornato nello stesso Paese del cittadino dell'Unione e del suo coniuge prima che il cittadino dell'Unione si trasferisse nello Stato ospitante.

4) Se la dipendenza economica ex art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE invocata dall'altro familiare per ottenere l'ingresso nello Stato ospitante dovesse già sussistere immediatamente prima del trasferimento del cittadino dell'Unione nello Stato ospitante.

5) Se uno Stato membro possa prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza economica di detti altri familiari ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 2004/38/CE, in modo da evitare che tale dipendenza sia simulata oppure superflua al fine di consentire a un non cittadino l'ingresso oppure la prosecuzione del suo soggiorno nel suo territorio.

6) Se la dipendenza economica in forza della quale l'altro familiare chiede l'ammissione nello Stato membro debba proseguire per un certo periodo o a tempo indeterminato nello Stato ospitante perché possa essere rilasciata oppure rinnovata la carta di soggiorno ex art. 10 della direttiva 2004/38/CE, e, in caso affermativo, come debba essere dimostrata tale dipendenza economica.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 24 febbraio 2011 — Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala

(Causa C-84/11)

(2011/C 145/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrenti: Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala